



Comune di  
**VIGODARZERE**



SETTORE 2° - TECNICO  
SERVIZIO 5° - LAVORI PUBBLICI / AMBIENTE / PATRIMONIO  
Via Cà Pisani, 74 / 35010 VIGODARZERE PD  
tel. 049/8888335-336 - fax. 049/8888365  
ambiente@vigodarzerenet.it

---

Prat. Amb.362

Reg. Ord. n. 38 del 8.11.2012

## ORDINANZA

**OGGETTO:** Provvedimenti temporanei di limitazione della circolazione stradale a carattere preventivo per il contenimento dell'inquinamento atmosferico nei periodi dal 12/11/2012 al 14/12/2012 e dal 7/1/2013 al 19/4/2013.

## IL SINDACO

**PREMESSO** che le sorgenti mobili e gli impianti termici di riscaldamento sono le principali cause della formazione degli inquinanti primari di composti organici volatili, inclusi benzene e idrocarburi policiclici aromatici, di particelle sospese e della loro frazione respirabile, di ossidi di azoto e di monossido di carbonio e che hanno una rilevante responsabilità nella formazione dell'inquinamento atmosferico urbano;

**CONSIDERATO** che ai fini della tutela della popolazione è necessario adottare provvedimenti volti a ridurre le concentrazioni dei suddetti inquinanti;

### VISTI:

- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio n. 60 del 2/04/2002 "Recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22/04/1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido e gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio";
- il Decreto Legislativo 3.8.2007 n. 152 "Attuazione della direttiva 2004/17/CE concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente";
- il D.Lgs. 13.8.2010 n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria pulita in Europa";

### PRESO ATTO che:

- con deliberazione n. 799 del 28/03/2003 la Regione Veneto ha classificato, in via provvisoria, i Comuni della regione in zona A, B, o C in base alla criticità degli inquinanti, ai valori limite delle concentrazioni previsti dalla normativa, al numero di abitanti e alla densità abitativa;
- con deliberazione n. 57 dell'11/11/2004 la Regione Veneto ha approvato il Piano Regionale di Risanamento e Tutela dell'Atmosfera (PRTRA) che prevede la stesura di una valutazione periodica dello stato di qualità dell'aria estesa a tutto il territorio regionale e che assegna specifiche competenze alle Province e ai Comuni;

- con deliberazione n. 3195 del 17.10.2006 la Regione Veneto ha approvato la nuova zonizzazione basata sulla densità emissiva di ciascun Comune (t/a Km<sup>2</sup>);

- è stato istituito, secondo quanto previsto dal PRTRA, il Tavolo Tecnico Zonale "Area Metropolitana di Padova" (TTZ) della provincia di Padova per il coordinamento degli interventi dei comuni finalizzati a ridurre e contenere i superamenti delle soglie di allarme e dei valori limite;

**DATO ATTO** che con la nuova zonizzazione del territorio regionale basata sulla densità emissiva di ciascun Comune, il Comune di Vigodarzere che ha una densità emissiva di inquinanti tra 7 e a 20 t/a per Km<sup>2</sup>, è stato classificato come "A1 Provincia";

**VISTI** gli esiti della discussione del Tavolo Tecnico Zonale "Area Metropolitana di Padova" riunitosi il 15.10.2012, come risulta dalla disposizione n. 29 del 15.10.2012;

**VISTI:**

- gli artt. nn. 5, 6, 7, comma 1 lettera b), 21 e 26 del Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30/04/1992, n. 285;
- l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000, Testo Unico delle leggi degli Enti Locali;

### ORDINA

**1) il divieto di circolazione** dei veicoli alimentati a benzina "No-Kat" (euro 0), dei veicoli alimentati a gasolio Euro 0, Euro 1 e Euro 2, dei motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi immatricolati prima dell'1.1.2000 o non omologati ai sensi della direttiva 97/24/EC, nei periodi dal 12 Novembre 2012 al 14 Dicembre 2012 e dal 7 Gennaio 2013 al 19 Aprile 2013, nelle giornate dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 18.00, con esclusione dei giorni festivi infrasettimanali, all'interno di parte del territorio comunale, come evidenziato nella planimetria allegata sub. lett. B;

**2) il divieto di cui al precedente punto 1) non si applica alle categorie di veicoli a motore indicati nell'Allegato A** che fa parte integrante del presente provvedimento;

**3) abbassamento della temperatura interna di almeno 1C° negli ambienti di vita riscaldati da impianti termici non alimentati a combustibile gassoso;**

Per particolari esigenze non programmabili, ulteriori autorizzazioni in deroga verranno rilasciate, caso per caso, dalla Polizia Locale dell'Unione dei Comuni Medio Brenta;

Tutti gli utenti della strada sono tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nel presente provvedimento;

Il **Servizio Lavori Pubblici** porterà a conoscenza del pubblico la presente ordinanza mediante l'applicazione della segnaletica regolamentare, in conformità alle modalità previste dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992;

Il **Comando di Polizia Locale** dell'Unione dei Comuni Medio Brenta è autorizzato ad adottare gli opportuni provvedimenti, comprese modifiche al presente provvedimento, che si renderanno necessari, al fine di assicurare un adeguato servizio di viabilità e disciplina del traffico, di tutela dei beni anche privati, nonché di salvaguardia della pubblica incolumità.

Il personale addetto all'espletamento dei servizi di polizia stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., è incaricato della vigilanza sulla esecuzione della presente ordinanza.

A norma dell'art. 3, comma 4 della L. 7.8.1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della L. 6.12.1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al TAR del Veneto oppure, in via straordinaria, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Il relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la procedura di cui all'art. 74 del D.P.R. 495/92.

Penalità a carico dei trasgressori a termini di legge.

Dalla Sede Municipale, il 08.11.2012



IL SINDACO  
Francesco Vezzano

*Francesco Vezzano*